

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO  
SESTA SEZIONE CIVILE E FALL. CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maurizia Giusta ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (omissis) promossa da:

**DEBITRICE PRINCIPALE E FIDEIUSSORI**

- oppONENTI -

**Contro**

**BANCA**

- OPPOSTA -

**CONCLUSIONI**

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Cori atto di citazione notificato in data 22.1.2014, DEBITRICE PRINCIPALE E FIDEIUSSORI proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.(omissis) del Tribunale di Torino, emesso in data 19.11.2013 e dichiarato provvisoriamente esecutivo, con cui era stato loro ordinato il pagamento, in solido, in favore di BANCA, della somma di euro 116.487,04, oltre accessori.

La somma oggetto di ingiunzione era dovuta, a dire della ricorrente, a titolo di scoperto del conto corrente n.(omissis) intestato alla società DEBITRICE PRINCIPALE, cui era correlato il contratto di affidamento stipulato in data 26.3.2012 per l'importo di € 150.000,00, rapporti tutti garantiti da fideiussione prestata in data 26.3.2012 da FIDEIUSSORE.

Gli attori oppONENTI - premessa la considerazione che il rapporto contrattuale con la BANCA era iniziato nel 1975 e doveva essere considerato unitariamente, in relazione ai successivi contratti di apertura di credito - eccepivano l'illegittimità della pretesa creditoria azionata dalla BANCA e chiedevano l'accertamento e la verifica della reale e corretta misura della complessiva esposizione debitoria dell'attrice nei confronti della BANCA, con accertamento delle somme dovute in corso di causa a mezzo C.T.U. e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa declaratoria di nullità di clausole contrattuali indeterminate e contrarie a norme imperative.

Gli attori - premessa l'esistenza del contratto bancario di conto corrente n.(omissis) con apertura di credito e affidamenti stipulato con la BANCA convenuta - chiedevano accertare e dichiarare: la nullità delle clausole relative alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, contenute ed applicate nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti; l'illegittimità dell'applicazione di interessi ultralegali non validamente pattuiti in forma scritta, come pure dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, arbitrariamente mutato dalla banca nel corso degli anni in danno della società attrice correntista; eccepivano altresì gli attori, relativamente ai contratti di

finanziamento, che le rate del mutuo, comprensive di quota capitale e di quota interessi, erano state addebitate sul conto corrente provocando un'illegittima duplicazione di interessi con effetto anatocistico.

Muovendo dall'asserita illegittimità dell'indebita capitalizzazione di interessi, commissioni e spese periodicamente addebitate dalla BANCA, deducevano gli attori l'avvenuto superamento, per effetto dell'addebito di interessi passivi, del tasso soglia ai sensi della legge n.108/1996 per usura oggettiva e per usura soggettiva quanto meno con riferimento all'ultimo trimestre 2013.

Eccepevano infine gli attori la consequenziale invalidità della fideiussione prestata in data 26.3.2012, da ritenersi comunque estinta per violazione dell'art. 1956 C.C. e inosservanza dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto nonché di salvaguardia della controparte contrattuale.

Sulla base di tali allegazioni, sinteticamente riportate, e con l'aggiunta che era ravvisabile "l'annullabilità del contratto per effetto della violenza morale attraverso la quale la BANCA (minacciando continuamente la segnalazione alla centrale Rischi, chiedendo quotidianamente rientri e pagamenti)" aveva ottenuto indebiti vantaggi in termini di maggiori garanzie e interessi sempre più esosi, gli attori concludevano chiedendo l'accoglimento delle domande in atti specificate.

Si costituiva ritualmente in giudizio la BANCA convenuta per resistere alle domande avversarie; in particolare, la BANCA convenuta eccepeva l'indeterminatezza delle domande e, nel merito, la prescrizione di tutti gli addebiti effettuati anteriormente al 22.1.2004 (decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio), nonché la legittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi pattuita nel rispetto della condizione di reciprocità ai sensi della delibera CICR del 9.2.2000.

Concludeva, pertanto, chiedendo il rigetto delle domande attoree.

Le parti precisavano le conclusioni all'udienza del 18.5.2016 e la causa veniva assegnata a decisione, disponendosi la trattazione scritta ex art. 190 C.P.C.

Va rilevato, preliminarmente, che costituisce circostanza non controversa l'avvenuta stipulazione in data 19.2.1975 tra DEBITRICE PRINCIPALE e BANCA (istituto di credito poi confluito nella banca convenuta per effetto di successive vicende societarie), di un contratto di conto corrente n.(omissis); dalle produzioni documentali offerte dalla parte convenuta emerge che a tale contratto di conto corrente era correlata una linea di credito per € 150.000,00, concessa in data 3.6.2011 aumentata a € 180.000,00 in data 26.3.2012 (doc.1 allegato al ricorso monitorio).

Giova considerare che le condizioni generali del contratto di affidamento in conto corrente prevedevano espressamente le condizioni e i principali corrispettivi dovuti alla BANCA per gli utilizzi dell'affidamento, la gestione del conto e le relative annotazioni contabili, lo sconto e l'accredito di effetti, assegni e altri titoli; gli anticipi su fatture e contratti, per operazioni con l'estero o su merci.

Per quanto attiene alle contestazioni svolte da parte attrice, è da osservare che, nel caso in esame, gli attori, che pure non contestano di aver intrattenuto il rapporto di conto corrente a far tempo dal 1975 e non negano l'esistenza della fideiussione né l'effettiva erogazione dei finanziamenti da parte della BANCA, hanno formulato censure generiche e indeterminate, come tali non idonee a superare le risultanze delle produzioni documentali offerte dalla convenuta.

In tema di prova dell'illegittimità degli addebiti operati dalla BANCA nei confronti del correntista deve trovare applicazione il principio di carattere generale secondo cui la parte che afferma il

carattere indebito delle operazioni è tenuta a provare i fatti costitutivi della sua pretesa e, in primo luogo, ad allegare e produrre i contratti bancari contenenti le clausole asseritamente invalide, come pure i relativi estratti conto, a far tempo dalla costituzione del rapporto.

Infatti solo tali produzioni documentali consentono al giudice di valutare l'esistenza e l'eventuale nullità delle clausole a dire dell'attrice invalide e di svolgere un'indagine contabile per l'intero rapporto negoziale, al fine di accertare l'inesistenza della *causa debendi* quale elemento costitutivo della domanda di indebito oggettivo.

Nel caso in esame, come si è detto, gli attori hanno rappresentato di aver intrattenuto con la BANCA convenuta un rapporto di conto corrente bancario e hanno proposto varie doglianze in ordine agli addebiti eseguiti dalla BANCA sul conto stesso, ma l'omessa produzione del contratto di conto corrente (solo genericamente indicato nell'atto di citazione) non consente di effettuare alcun accertamento in merito alle dedotte nullità.

Inoltre, va rilevato che il credito azionato dall'istituto di credito appare adeguatamente documentato, avendo la ricorrente prodotto già nella fase monitoria sommaria l'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili, ai sensi dell'art.50 D.Lgs. n.385/1993 relativo al conto corrente n.(omissis) (doc.7); il contratto di affidamento in conto corrente (doc.1) contenente la specificazione scritta delle condizioni e dei tassi applicati agli affidamenti concessi per specifiche operazioni commerciali, sottoscritto per accettazione dall'attrice; le movimentazioni bancarie relative al conto corrente citato (doc. 8); il contratto di fidejussione prestato in data 26.3.2012 (doc. 2).

Si deve ritenere che la citata documentazione probatoria del credito vantato dalla convenuta assume piena efficacia non solo in sede monitoria sommaria ma anche nel presente giudizio, nei confronti del debitore principale e del fideiussore, poiché la giurisprudenza ha avuto modo di precisare (per tutte, Cass. civ. sez. I, 18 maggio 2006, n.11749 in Foro IL, 2007,1, 184) che il valore probatorio di tali documenti discende non solo dal già citato art.50 del D.Lgs. 1.9.1993, n.385, ma anche dall'art. 1832 C.C., richiamato dall'art.1857 C.C.: l'estratto conto certificato conforme è un documento che certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla BANCA; il citato art.50 non richiede, stando al suo tenore letterale, la specificazione analitica di tutte le operazioni succedutesi sul conto durante l'intero arco del rapporto, giacché trattasi di norma improntata ad esigenze di semplificazione e agevolazione probatoria che risultano soddisfatte dalla mera esposizione del saldo finale suffragato, per effetto della certificazione del dirigente, da tutte le scritturazioni dell'istituto relative al rapporto; detto estratto conto è assistito da presunzione di veridicità, essendo l'espressione riassuntiva di una pluralità di rapporti intrattenuti fra il cliente e la banca, originanti accrediti ed addebiti, dei quali il cliente è posto a conoscenza mediante l'invio di periodici estratti conto ed altre comunicazioni, che assumono carattere di incontestabilità ove non impugnati tempestivamente; ne consegue che la pretesa di pagamento del saldo passivo del conto non può essere respinta sulla base di una contestazione generica, che investa il documento nel suo complesso, occorrendo invece la formulazione di censure circostanziate, specificamente dirette contro singole e determinate annotazioni.

In applicazione dei richiamati principi, si deve osservare che manca la prova di tempestiva impugnazione da parte della debitrice e che la contestazione svolta dagli attori al riguardo difetta di specificità, non avendo la parte indicato la prova contraria alla presunzione, cioè l'inesistenza delle poste contabili relative al debito principale ed agli accessori.

Inoltre, avuto riguardo al fatto che i documenti negoziali prodotti in giudizio dalla convenuta presentano un contenuto analitico, con clausole definite in modo specifico e ben individuato, appaiono generiche ed indeterminate le censure formulate dall'attrice in merito all'applicazione di interessi, competenze e commissioni in misura superiore al dovuto, poiché non vengono

esattamente specificati i singoli tassi di interesse contestati con riferimento a periodi determinati in relazione ai rapporti intercorsi, né le commissioni di cui si eccepisce l'illegittima applicazione e neppure l'incidenza delle clausole asseritamente viziate nella concreta determinazione della somma pretesa; tale omissione non consente l'accertamento della loro contrarietà o meno a norme di legge e tale lacuna non può essere colmata con l'esperimento della C.T.U. chiesta dall'attrice, che avrebbe natura meramente esplorativa.

Passando a valutare la censura relativa all'asserita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, esprimente, secondo l'attrice, un non consentito meccanismo anatocistico, si deve affermare sul punto che gli effetti della nullità della clausola anatocistica devono essere limitati al periodo anteriore al 1 luglio 2000, in applicazione della delibera CICR 9 febbraio 2000 entrata in vigore il 22 aprile 2000.

Anche su tale punto si richiamano le osservazioni già svolte di carenza allegativa e probatoria da parte degli attori, che non hanno prodotto alcun documento da cui possa evincersi l'effettiva applicazione del meccanismo censurato; né presenta rilevanza alcuna, al riguardo, la doglianza di "assoluta mancanza di correlazione ... tra il costo del denaro pagato dalla Banca alla BCE e il costo preteso dalla banca dai propri clienti"; la difformità tra il tasso di interesse attivo applicato dalla BANCA a favore del cliente e quello passivo preteso per i servizi offerti costituisce un dato oggettivo, inerente all'oggetto stesso dell'attività bancaria e alla sua redditività né è ravvisabile alcun fondamento normativo che imponga la pari misura dei tassi per gli interessi a debito e a credito.

Per il periodo successivo al 2001 e alla sottoscrizione del contratto di finanziamento (doc.5 att.) tutti i tassi di interesse sono stati pattuiti in forma scritta e sottoscritti per accettazione dalla correntista.

Per quanto concerne il periodo anteriore, intercorso dall'inizio del rapporto contrattuale, va esaminata l'eccezione di prescrizione estintiva decennale sollevata dalla difesa di parte convenuta, che ha individuato il *dies a quo* per il calcolo del termine prescrizione dal giorno di annotazione di ciascun addebito sul conto corrente.

Osserva il giudice che, a seguito della sopravvenuta espunzione dell'art.2, c.61, del D.L. 29.12.2010 n.225, conv. in legge 26.2.2011 n.10 (per effetto della sentenza n.78112 con cui la Corte Cost. ne ha dichiarato l'illegittimità), la disciplina della prescrizione non può che essere rinvenuta nel più recente ed autorevole insegnamento giurisprudenziale (Cass. SS.1111. 2 dicembre 2010, n.24418), secondo cui l'unitarietà del rapporto giuridico di conto corrente bancario non è di per sé elemento decisivo al fine dell'individuazione della chiusura del conto come momento di decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla ripetizione di indebito, stante la qualificabilità in via autonoma di ciascun singolo pagamento che si assume non dovuto, purchè si tratti di pagamento e pertanto, nel caso in esame, quando il versamento eseguito sul conto abbia natura solutoria (per la sua affluenza in mancanza o in eccedenza ad un'apertura di credito e pertanto su conto corrente c.d. "scoperto") e non meramente ripristinatoria della disponibilità (per essere avvenuto entro i limiti di un'apertura di credito che assiste il conto e cioè su conto corrente c.d. "passivo"); con la conseguenza, nel primo caso, di decorrenza del termine di prescrizione dalla data dell'addebito integrante pagamento e nel secondo (qualora tutti i versamenti eseguiti dal correntista abbiano avuto soltanto funzione ripristinatoria della provvista) da quella di chiusura del conto (cfr. Corte App. Torino, sent.n.740 del 2 maggio 2012) .

Poiché nel caso in esame costituisce circostanza documentata e non contestata che il conto corrente intrattenuto dall'attrice fosse assistito da apertura di credito, va rilevato che - a fronte dell'eccezione di prescrizione formulata dalla convenuta sin dalla comparsa costitutiva - l'attrice non ha offerto la prova che siano avvenuti, nel periodo indicato, versamenti di carattere ripristinatorio e non solutorio, comportanti addebito di interessi passivi ed illegittima capitalizzazione degli stessi.

Da ciò consegue che devono ritenersi prescritte, in accoglimento dell'eccezione di parte convenuta, tutte le rimesse anteriori al 22.1.2004.

La domanda proposta dagli attori deve pertanto essere respinta anche sotto questo profilo.

Quanto all'eccezione attorea di illegittimità dell'unilaterale variazione del tasso di interesse nominale applicato, che la banca avrebbe arbitrariamente mutato nel corso degli anni in danno della società attrice, è da osservare che si tratta di doglianza genericamente prospettata e contrastante con quanto riportato nelle periodiche comunicazioni inviate dall'istituto di credito alla correntista (doc.4 att.), da cui risulta l'informazione delle variazioni delle condizioni applicate e della motivazione delle stesse; la condotta tenuta dalla banca, unitamente alla considerazione che non vi è prova di esercizio del diritto di recesso da parte della correntista, appare conforme alla previsione dell'art.118 T.U.B. in tema di *ius variandi*.

Per quanto riguarda la censura di parte attrice relativa al carattere usurario dei tassi di interesse applicati dalla banca, ai sensi della legge n.108/1996, va rilevato che la domanda formulata dagli attori, avente ad oggetto l'accertamento del T.E.G. e la nullità di addebiti ex art.1815 C.C. per contrarietà al disposto della legge n.108/1996 perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, non appare fondata avuto riguardo all'art. 1, c.1 della L. 28.2.2001, n.24, che stabilisce che devono ritenersi usurari, ai fini dell'applicazione dell'art.644 C.P. e dell'art.1815 C.C., gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui vengono promessi o comunque convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento.

Poiché negli scritti difensivi e nelle allegazioni della parte attrice l'asserito superamento del c.d. tasso soglia viene rilevato non già in riferimento ai tassi originariamente pattuiti ma a periodi successivi (ultimo trimestre 2013), non appare censurabile l'usura sopravvenuta.

Sotto altro profilo, va rilevato che la deduzione del superamento sopravvenuto del tasso soglia risulta formulata in riferimento ad un'impostazione, seguita da recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Pen. sez.II, n.12028/2010) e muove dall'assunto della necessaria inclusione della C.M.S. nel TEG, inteso come tasso effettivo globale.

La difesa della banca convenuta osserva, per contro, di essersi attenuta - per la determinazione del TEG e conseguente commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia - alle rilevazioni ed ai criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali tempo per tempo emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d'Italia (cui l'articolo 2 della legge 108/96 demanda funzioni consultive in materia di rilevazione dei tassi di interesse medi praticati) in vigore durante lo svolgimento del rapporto; ha affermato quindi la legittimità delle rilevazioni effettuate sulla base delle istruzioni della Banca d'Italia, nelle quali viene indicato quali voci siano incluse e quali escluse dal calcolo del tasso, anche tenuto conto del superamento dell'eccezione di incostituzionalità degli articoli 644 c.p. e 2 legge numero 108/1996, che porta a ritenere rispettato il principio della riserva di legge, essendo la legge stessa ad indicare analiticamente il procedimento per la determinazione dei tassi soglia, affidando al Ministro del Tesoro solo il limitato compito di verificare, secondo criteri tecnici, l'andamento dei tassi finanziari.

Osserva il giudice che effettivamente sino al 31.12.2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi assumono carattere usurario ai sensi della legge n.108/1996, gli istituti bancari dovevano attenersi alle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza, che escludevano dal calcolo del TEG le C.M.S. ed altri oneri posti a carico del cliente.

La ritenuta illegittimità di tali prescrizioni, a seguito di un sopravvenuto orientamento giurisprudenziale, non pare ragionevolmente addebitabile alla banca, che verrebbe a trovarsi in una condizione oggettivamente inesigibile, costretta cioè dapprima a disattendere quanto stabilito

dall'organo di vigilanza (in modo forse discutibile ma non manifestamente illegittimo), per non dover successivamente rispondere dell'applicazione di tassi in misura usuraria.

Osserva il giudice che la capitalizzazione degli interessi passivi (da ritenere legittima, come si è visto, successivamente alla delibera CICR del 2000) non può essere considerata ai fini del computo del tasso soglia e che la prospettazione attorea inerente il superamento del tasso soglia risulta dunque inficiata nel metodo del calcolo applicato.

Quanto alle contestazioni relative all'usura soggettiva che si sarebbe verificata, secondo la prospettazione attorea, in alcuni trimestri per effetto dell'approfittamento da parte della BANCA di una situazione di difficoltà economica dell'impresa al fine di lucrare l'applicazione di interessi sproporzionati (superiori al TEGM ma non al tasso soglia) va rilevato il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'attrice, che non ha offerto di provare l'effettiva situazione di dissesto o difficoltà economica della società nè la conoscenza in capo alla banca di tale condizione.

Quanto, infine, all'eccezione di estinzione della fideiussione per violazione dell'art.1956 C.C. giova notare che la stessa risulta infondata, difettando la prova dei presupposti applicativi previsti dall'art.1956 C.C.

Il requisito oggettivo, consistente nella concessione di ulteriore credito al debitore principale anche a seguito del deterioramento delle sue condizioni economiche, va escluso avuto riguardo al fatto che il finanziamento per cui è lite è stato erogato il 26.3.2012 e la fideiussione è stata prestata in pari data per cui non vi è stata ulteriore concessione di credito da parte della banca successivamente alla concessione della linea di credito e all'assunzione di garanzia da parte dei fideiussori.

Il requisito soggettivo, avente ad oggetto la consapevolezza della banca creditrice del mutamento delle condizioni economiche del debitore che ne rendevano più difficile il soddisfacimento del credito rispetto a quelle esistenti al momento della costituzione del rapporto, va parimenti escluso avendo la banca creditrice tempestivamente comunicato la risoluzione del contratto di finanziamento (e recesso dal conto corrente), provvedendo poi ad agire in via monitoria; sul punto, nessun elemento di prova è stato offerto dai garanti e ben può presumersi che (omissis) socio accomandatario nonché liquidatore della DEBITRICE PRINCIPALE e (omissis) in quanto coniuge del FIDEIUSSORE fossero edotti della situazione economica difficoltosa in cui versava la società gestita dal primo .

Per quanto concerne la domanda di annullamento dei contratti bancari, che, a dire degli attori, sarebbero effetto della violenza morale attraverso la quale la banca (minacciando continuamente la segnalazione alla centrale Rischio, chiedendo quotidianamente rientri e pagamenti) mirava a ottenere indebiti vantaggi in termini di maggiori garanzie e interessi sempre più esosi, non possono che richiamarsi i rilievi di carenza allegativa e probatoria, non presentando alcuna delle prove orali dedotte dagli attori.

Conclusivamente, per tutte le considerazioni esposte, non può che respingersi l'opposizione in esame e le domande tutte degli attori, confermandosi il decreto ingiuntivo opposto.

Secondo il criterio di soccombenza, gli attori devono essere condannati al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, come in dispositivo liquidate.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così decide:

Rigetta l'opposizione e ogni domanda proposta dagli attori nei confronti della convenuta e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto.

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012,  
registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone | Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

Visto l'art.91 C.P.C.

Dichiara tenuti e condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta, che liquida ai sensi del D.M. 11.55/2014 in relazione ai valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, in € 8.030,00 per compensi oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa.

Torino, 15 settembre 2016

*Il Giudice*  
*dott. Maurizia Giusta*

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS